

Oggetto **COAS Consorzio Astigiano - Bacino di servizio Sud-Est, province di Alessandria e Asti - Autorizzazione al subaffidamento, fino al 30/06/2025, dell'esercizio di alcune corse delle linee extraurbane della provincia di Asti n. 30 Altavilla-Asti e n. 31 Altavilla-Moncalvo-Asti alla Società RATTI Tours S.r.l.**

Determinazione del Direttore Generale

Decisione

Il Direttore Generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹ determina di autorizzare la Società Consortile **COAS Consorzio Astigiano** (COAS), con sede legale in Villanova d'Asti (AT), via alla Stazione 29, codice fiscale e Partita Iva n. 01467520050 a subaffidare, di concerto con la consorziata Società BUS COMPANY con sede legale in Torino, via Caboto 35, codice fiscale e Partita Iva n. 00893890012 fino al 31/12/2026, nell'ambito del bacino di servizio Sud-Est\provincia di Asti, i servizi extraurbani richiamati in seguito in 'Autorizzazione' all'impresa:

Società **RATTI TOURS S.r.l.** (Ratti), con sede legale in Rocchetta Tanaro (AT),
via Delle Cappellette 1, C.F. e P. Iva 00925070054

Motivazione

Premesso che:

- l'Agenzia della Mobilità Piemontese gestisce le funzioni trasferite o delegate in materia di Trasporto Pubblico Locale degli Enti aderenti in ambito Metropolitano e Regionale (L.R. 1/2000 - art. 8, come modificata dalle Leggi Regionali nn. 1/2015 e 9/2015 che hanno esteso a tutto il territorio regionale la competenza della "Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale", ridenominata "Agenzia della Mobilità Piemontese");
- la Provincia di Asti, il 22/12/2009 ha sottoscritto con il COAS Consorzio Astigiano il Contratto di Servizio Rep. n. 10509 relativo all'affidamento dei servizi di Trasporto pubblico locale extraurbano su gomma del territorio provinciale per il periodo 2010–2016, poi prorogato fino al 21/05/2019 con atto di Rep. n. 15790 del 17/06/2016.
- la titolarità per la gestione del sopracitato Contratto di Servizio Rep. n. 10509 del 22/12/2009 è stata trasferita all'Agenzia mediante apposita Convenzione tra la Provincia di Asti e la stessa Agenzia, con decorrenza dal 13/12/2016;

- a partire da tale data il Consorzio COAS ha gestito con continuità il Servizio di Trasporto Pubblico locale della rete extraurbana della Provincia di Asti (Bacino Sud-Est);
- in esito al procedimento per la definizione della cd. “proroga per investimenti (L. 25/22)”, ai sensi dell’art. 4 paragrafo 4 del Regolamento CE n° 1370/2007, in data 07/06/2024 è stato stipulato l'Atto aggiuntivo rep. 365 che regola la Concessione del Servizio di TPL extraurbano della Provincia di Asti afferente ai servizi di TPL del bacino Sud-Est per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2026, approvato con determinazione dirigenziale n. 278 del 18/04/2024;
- Il Consorzio COAS è pertanto concessionario dei servizi di trasporto pubblico extraurbani del bacino Sud-Est provincia di Asti, fino al 31/12/2026.

La proroga del Contratto di servizio effettuata con atto aggiuntivo ex art. 4 c. 4 reg. CE 1370/2007 (allegato alla D.D. 278 del 18/04/2024), Atto Rep. n. 365 del 07/06/2024 disciplina il subaffidamento dei servizi all’art. 28, il quale prevede, tra l’altro:

1. la possibilità di subaffidamento dei soli servizi complementari di trasporto pubblico, e cioè dei servizi a domanda debole, dei servizi eccezionali (es. corse bis e servizi marginali in ore di punta), quelli per sopperire ad esigenze di mobilità limitate nel tempo (es. navette in occasione di eventi eccezionali e limitati nel tempo), i servizi a chiamata, nonché ulteriori servizi concordati con l'Agenzia.
2. l'obbligo per il Consorzio COAS di erogare direttamente la maggior parte dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri oggetto del contratto.
3. la prescrizione che i subaffidamenti siano autorizzati dall'Agenzia a seguito di domanda da parte del Consorzio che deve contenere indicazione dettagliata delle corse del programma di esercizio oggetto di subaffidamento e la relativa data di decorrenza, ed essere integrata con copia del contratto di subaffidamento e una dichiarazione attestante il possesso da parte del subaffidatario dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e dal contratto di servizio.
4. indicazione relativa ai contenuti che dovranno essere espressamente riportati nei contratti di subaffidamento, e precisamente:
 - a. una durata del rapporto non superiore a quella del presente contratto;
 - b. la facoltà dell’Agenzia di effettuare controlli direttamente o per il tramite di soggetti delegati;
 - c. il rispetto da parte del subaffidatario dei medesimi standard, anche qualitativi e quantitativi, presenti nel contratto e nella Carta della Mobilità.
5. che l'Agenzia non provveda al pagamento diretto delle prestazioni al sub affidatario; è fatto obbligo al Consorzio di trasmettere all’Agenzia, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subaffidatari, copia delle fatture quietanziate, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il concessionario non trasmetta le fatture quietanziate del sub affidatario, l’ente concedente sospende il successivo pagamento a favore del Consorzio.
6. che il Consorzio rimanga responsabile degli inadempimenti agli obblighi di servizio derivanti dal contratto, da leggi e regolamenti disciplinanti l'esercizio del servizio, posti in essere dal subaffidatario.

7. che, per quanto applicabili, il subaffidamento venga conformato alle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Con D.D. n. 104 del 29/01/2025 la Società consortile COAS è stata autorizzata al subaffidamento di alcune linee a domanda debole di competenza a diverse Società estranee al Consorzio e, in particolare, ha provveduto a subaffidare l'esercizio delle linee n. 71 Rocchetta-Quattordio con diramaz. e n. 72 Scolastica di Rocchetta Tanaro alla Società RATTI TOURS S.r.l.;

Il Consorzio COAS, di concerto con la Società consorziata Bus Company, ha presentato all'Agenzia richiesta di autorizzazione al subaffidamento alla Società Ratti Tours con nota prot. n. 2025/15 del 18/03/2025 (prot. AMP n. 3472/2025) ed ha allegato alla richiesta, per la Società RATTI Tours, individuata per l'affidamento dei servizi:

- 1) Dichiarazione artt. 94, 95, 98 del Decreto Legislativo 36/2023;
- 2) Autocertificazione di ottemperanza alla vigenti norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e di possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale (D. Lgs. 81/2008);
- 3) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- 4) Autocertificazione Antimafia, artt. 88, 89 del Decreto Legislativo 159/2011.

Con la richiesta di autorizzazione, alla medesima Società RATTI Tours, di subaffidamento delle linee n. 71 e n. 72 sopra richiamate, nel mese di gennaio il Consorzio COAS aveva inoltre trasmesso:

- 5) Copia dell'autorizzazione all'esercizio professionale e regolare iscrizione al REN;
- 6) Copia dell'attestato di idoneità professionale del Direttore d'Esercizio della Società;
- 7) Visura camerale;

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) presentato risulta per la verità scaduto nel mese di gennaio ma, trattandosi d'impresa che opera in qualità di subaffidataria per conto del Consorzio COAS già da molti anni, le verifiche di regolarità contributiva vengono regolarmente effettuate dal personale dell'Agenzia.

E' stata inoltre verificata la non sussistenza, per l'impresa, delle cause di esclusione previste agli artt. 94, 95, 96 del Decreto Legislativo 36/2023.

Con la nota prot. AMP n. 16805 del 05/12/2024 è stata trasmessa anche copia in bozza del contratto di subaffidamento;

La proroga del Contratto di servizio effettuata con atto aggiuntivo ex art. 4 c. 4 reg. CE 1370/2007 (allegato alla D.D. 278 del 18/04/2024), Atto Rep. n. 365 del 07/06/2024, come già anticipato, disciplina il subaffidamento dei servizi all'art. 28 e, al riguardo, si specifica in particolare:

- i servizi oggetto della richiesta non possono a stretto rigore essere annoverati tra quelli "complementari" trattandosi, come dichiarato dalla stessa Società Bus Company, di circa il 12% delle percorrenze delle due linee 30 e 31, cedute in subaffidamento per ottimizzare l'impiego del personale Bus Company. Si ritiene tuttavia che la carenza di

autisti possa essere considerata motivazione adeguata per la richiesta di subappalto, esclusivamente nell'ottica di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi e per brevi periodi, quale quello richiesto dalla Società.

- Complessivamente le vetture-km annue stimate a preventivo per le corse oggetto di subaffidamento con il presente atto assommano a poco meno di 50.000 chilometri su base annua, e concorrono a portare il totale delle corse subaffidate dal Consorzio COAS, su base annua, a circa 325.000 chilometri, pari a circa l'8% delle percorrenze complessive annue dei servizi affidati al Consorzio COAS;
- nella bozza di contratto trasmessa è previsto che il corrispettivo previsto venga corrisposto al sub-affidante dal subaffidatario;
- l'impresa individuata quale subaffidataria è in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
- la bozza del contratto di subaffidamento prevede che l'impresa subaffidataria garantisca il rispetto degli standard, anche qualitativi e quantitativi, previsti dal Contratto originario;

Dal momento che tutte le condizioni previste dalla proroga del Contratto di servizio effettuata con atto aggiuntivo ex art. 4 c. 4 reg. CE 1370/2007, Atto Rep. n. 365 del 07/06/2024 e, per quanto di competenza, dall'art. 8 del Contratto di servizio oggetto di proroga, Rep. n. 10509 del 22/12/2009, dall'art. 105 del D.lgs 50/2016 e dall'art. 119 del D.lgs 36/2023 risultano rispettate, si ritiene di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Autorizzazione

La Società Consortile COAS, con sede legale in Villanova d'Asti (AT), via alla Stazione 29, codice fiscale e Partita Iva n. 01467520050 è autorizzata a sub-affidare, nell'ambito del bacino di servizio della provincia di Asti - Bacino Sud-Est, fino al 30/06/2025 alla Società **RATTI TOURS** le seguenti corse:

N.	Linea	Corsa	Percorso	Ora part.	Ora arr.
1	30	30009	Altavilla Moretta Cittadella - Asti Movicentro	8.46	9.41
2	30	30012	Asti Movicentro - Montemagno p. Umberto I	10.18	10.52
3	30	30017	Montemagno p. Umberto I - Asti Movicentro	11.00	11.34
4	30	30018	Asti Movicentro - Altavilla Moretta Cittadella	12.18	13.13
5	31	31015	Altavilla Moretta Cittadella - Asti Movicentro	14.40	15.40
6	31	31016	Asti Movicentro - Altavilla Moretta Cittadella	17.15	18.15
7	30	30036	Quarto d'Asti Bv. Quarto Sup. - Montemagno p. Umberto I	17.41	17.57
8	30	30039	Montemagno p. Umberto I - Portacomaro	17.57	18.19

L'autorizzazione al sub-affidamento è rilasciata **sino al 30/06/2025**.

Attenzione

E' fatto obbligo alla Società Consortile COAS di trasmettere copia del contratto di subaffidamento firmato non appena ne sia conclusa la stipula e, comunque, non oltre i 30 giorni dalla data del presente provvedimento.

Il Consorzio è responsabile degli eventuali inadempimenti degli obblighi di servizio, previsti dal contratto di servizio, posti in essere dal sub-affidatario, ai sensi dell'art. 8 del contratto richiamato.

Le compensazioni economiche relative ai servizi oggetto di sub-affidamento sono corrisposte dal Consorzio direttamente al sub-affidatario. Ai sensi dell'art. 8. del Contratto, è fatto obbligo al Consorzio di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dall'Agenzia copia delle fatture quietanzate relative alle liquidazioni effettuate a favore del subaffidatario. In caso di inadempienza all'obbligo, l'Agenzia sospenderà i pagamenti in favore del Consorzio.

Il Consorzio è tenuto a trasmettere all'Agenzia con cadenza mensile, entro il 20 del mese successivo, le copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi unitamente ad apposita autocertificazione attestante l'assolvimento dei versamenti degli importi dovuti anche per le imprese subaffidatarie.

Il Consorzio, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ha inserito nel contratto sottoscritto col sub-affidatario un'apposita clausola con la quale quest'ultimo assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Il Consorzio, il sub-affidatario o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Torino.

Il Consorzio è responsabile degli obblighi previsti dall'art. 18 della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii., anche con riferimento ai servizi oggetto di sub-affidamento.

L'autorizzazione è condizionata al mantenimento del possesso dei requisiti dichiarati ai fini della dimostrazione del requisito dell'onorabilità previsto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1071/2009 e del Decreto del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 nonché di quanto previsto dall'articolo 5, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 395/2000.

Si ricorda inoltre che l'art. 30 c. 5 del codice dei contratti pubblici ha previsto l'attivazione dell'intervento sostitutivo anche in relazione ad eventuali posizioni debitorie da parte di subappaltatori.

Attenzione

Il presente provvedimento è trasmesso al Consorzio COAS e alle imprese sub-affidatarie dei servizi.

Il Direttore Generale
Cesare PAONESSA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 14 aprile 2025

¹ Ai sensi degli artt. 107, 183, 184 e 185 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, degli artt. 29, 35 e 36 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 3 del 31 gennaio 2020, ha incaricato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, l'ing. Cesare Paonessa esercita le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia.